

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 1399</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, PERRONE, STEGAGNINI, CACCIA, BISAGNO, BUBBICO, CAROLI, CERIONI, DAL CASTELLO, DE POI, LO BELLO, MANFREDI MANFREDO, PRANDINI, ROSSI, SCARLATO, ZOLLA, ZOPPI, ABBATE, AMALFITANO, ARMELLIN, BALESTRACCI, BALZARDI, BERNARDI GUIDO, BOTTA, BOVA, BRICCOLA, BROCCA, CAPPELLI, CARAVITA, CASATI, CATTANEI, CAVIGLIASSO PAOLA, CENI, CIANNAMEA, CITTERIO, CONTU, DELL'ANDRO, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, GAITI, GITTI, GRIPPO, LAFORGIA, LAGANÀ, LAMORTE, LECCISI, LEONE, LUCCHESI, MANNINO, MARABINI, MENEGHETTI, MENSORIO, MICHELI, MORA, MORAZZONI, NAPOLI, PAVONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, ROCELLI, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SANESE, SANZA, SCAJOLA, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, VENTRE, VIETTI ANNA MARIA, VISCARDI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZURLO

*Presentata il 13 febbraio 1980*

### Nuove disposizioni sul servizio militare di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme legislative vigenti in merito al servizio militare di leva ed a quello volontario sono state oggetto, negli ultimi tempi, di un approfondito esame nell'intento di pervenire ad un perfezionamento che le renda più rispondenti alle istanze sociali del momento, soprattutto per quanto attiene a durata, condizioni di dispensa e di ritardo, trattamento economico, sviluppo delle attività culturali e ricreative, rapporti con l'ambiente esterno alle Forze Armate, agevolazioni ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro al termine del Servizio Attenzione non minore è stata rivolta alla normativa vigente concernente l'obiezione di coscienza ed all'esigenza di prevedere, anche per una maggiore aderenza al dettato costituzionale, norme per l'arruolamento di personale militare femminile

Sussiste, in concreto, l'obbligo di procedere, in tempi brevi, all'approvazione di norme volte ad apportare le necessarie modifiche alla legislazione già in vigore concernente il servizio militare di leva e volontario, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la connessa istituzione del servizio sostitutivo civile, nonché a definire i criteri fondamentali ai quali deve ispirarsi la normativa del servizio militare volontario femminile

Motivi tecnici ed addestrativi, in passato, hanno imposto di fissare per la ferma di leva in Marina una durata più prolungata rispetto a quella delle altre Forze armate. La necessità di accogliere giuste istanze sociali ma, soprattutto, la migliorata preparazione di base dei giovani alle armi, inducono ora a ritenere opportuno e possibile fissare in 12 mesi la du-

rata della ferma di leva per tutte le Forze armate, eliminando un trattamento differenziato che, tra l'altro, dà luogo a dubbi sul piano della legittimità costituzionale.

Non vi è dubbio che, come è ampiamente dimostrabile anche per l'Esercito, esiste la necessità di soddisfare le esigenze degli incarichi a più alto livello di specializzazione con un sufficiente numero di volontari a ferma prolungata. Per altro, i dati di esperienza emersi dall'applicazione delle norme di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191, hanno posto in luce una grave crisi dell'istituto del volontariato non solo per mancanza di vocazioni, ma anche e soprattutto per il rifiuto da parte dei giovani di accettare l'offerta di una occupazione scarsamente retribuita e senza alcuna prospettiva di una definitiva sistemazione. Da ciò, il deciso orientamento a prevedere ulteriori incentivi sia con l'incremento del trattamento economico sia con norme ed iniziative volte ad agevolare, al termine del servizio, l'inserimento degli interessati nel mondo del lavoro, nonché la equiparazione degli studi tecnici e formativi effettuati nell'ambito militare a taluni livelli di istruzione conseguibili nell'ambito civile.

Il problema concernente il personale volontario — importante ma tuttavia di portata limitata — non ha indotto a trascurare quello ben più complesso riguardante i giovani chiamati a svolgere il servizio militare obbligatorio. Per essi è stata avvertita non solo l'esigenza di migliorare la misura del soldo con il riferimento economico relativo agli aumentati costi di alcuni servizi (trasporti, poste e telecomunicazioni, ecc), ma anche di perfezionare ed integrare alcune norme allo scopo di garantire che i benefici del « ritardo » o della « dispensa » vengano concessi secondo criteri più giusti e di compensare, per quanto possibile, le penalizzazioni che i giovani alle armi di fatto subiscono. E ciò, eliminando la clausola del « militesente » per la partecipazione ai concorsi e prevedendo, sempre ai fini dell'occupazione, la valutazione del servizio militare prestato e l'equiparazione delle specializzazioni militari alle qualifiche professionali civili.

A fattore comune per i militari di leva e per quelli volontari, si è ritenuto altresì opportuno prevedere la corresponsione degli assegni familiari e di un assegno di sede, nonché incentivare la partecipazione dei militari alle attività di formazione professionale, ricreative e culturali organizzate dalle amministrazioni locali.

Infine, si è inteso, con precisi criteri, vincolare il Governo a

riordinare le norme sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza che, introdotte nel nostro ordinamento otto anni or sono, hanno manifestato alcune lacune. Si vuole, in concreto, che vengano meglio precisate le modalità particolari per pervenire al riconoscimento dell'obiezione, sia effettivamente istituito il servizio sostitutivo civile gestito, come sembra giusto, dal Ministero dell'interno, vengano, in conseguenza, chiaramente definiti lo stato giuridico civile degli interessati nonché i settori di attività per il loro impiego a favore dell'intera comunità.

presentare un disegno di legge per la istituzione del servizio militare volontario femminile. Al riguardo, pur nella convinzione che tale istituto debba essere parificato, per quanto possibile, a quello maschile, si è ritenuto che, la parificazione per le implicazioni che il predetto istituto comporta, debba avvenire per gradi. In conseguenza, al momento, è stata soltanto prevista l'ammissione del personale femminile nei ruoli ufficiali e sottufficiali, a domanda e per concorso.

Sulla base degli scopi e delle considerazioni sopra formulati è stata elaborata la presente proposta di legge.

L'articolo 1 fissa gli obblighi di leva ed i tempi di chiamata alla leva (18 anni). Prevede, inoltre, la facoltà del Ministero della difesa di anticipare o ritardare tali termini quando contingenze straordinarie lo impongano o quando ciò venga richiesto, per particolari esigenze, dagli interessati.

L'articolo 2 prevede che il numero dei giovani da ammettere ogni anno al servizio militare obbligatorio sia stabilito, con legge di bilancio, in tabelle separate per

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le forze armate ed i corpi armati dello Stato e per categorie (ufficiali di complemento, sottufficiali di complemento e militari di truppa)

Con l'articolo 3 viene sancito l'allineamento della durata della ferma di leva nelle tre forze armate, superando una situazione di fatto e tenendo conto dei migliori livelli di preparazione tecnica e culturale delle nuove leve. A tale parificazione è previsto si debba pervenire nell'arco di tre anni per consentire alla marina di procedere con la necessaria gradualità alla complessa trasformazione dell'attuale organizzazione.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche ai requisiti dei giovani da iscrivere nelle liste per la leva di mare. Tali modifiche sono volte a dare maggiore specifico rilievo ai requisiti di carattere marinesco (CEMM).

L'articolo 5 prevede che, in caso di esuberanze nel contingente di leva, il Ministro della difesa possa, dandone relazione annuale alle commissioni Difesa del Parlamento, esonerare dal compiere la ferma di leva i giovani che presentino il minor indice di idoneità sotto il profilo somatico-funzionale e psico-attitudinale, dando la precedenza a quelli che, pur avendo titoli validi per la dispensa dal servizio militare non li abbiano fatti valere in tempo utile.

Gli articoli 6 e 7 apportano modifiche alla normativa in vigore in materia di benefici di leva.

Da un lato, vengono meglio definite le condizioni che danno titolo alla concessione dei ritardi per motivi di studio. Le norme, al momento, suscitano non poche perplessità, in quanto esse possono operare anche a favore di coloro che non attendono di fatto all'attività di studio. Al riguardo, viene perciò stabilito che il beneficio venga concesso solo a coloro che dimostrino di aver sostenuto nell'anno almeno due esami di quelli previsti per ciascun piano di studi, salvaguardando, per altro, gli attuali motivi di carattere eccezionale.

Dall'altro, vengono allargate le possibilità di ottenere la dispensa per motivi

generali di carattere socio-economico. In particolare, viene prevista la dispensa per gli ammogliati con prole, indipendentemente dalla mancanza o meno di mezzi di sussistenza per il proprio nucleo familiare. Inoltre, è prevista la facoltà del Ministro della difesa di concedere la dispensa a quei giovani il cui arruolamento possa costituire grave danno per la famiglia o per il settore di attività di appartenenza, pur non ricorrendo per essi alcuna delle condizioni che danno titolo alla dispensa specificate dalle norme in vigore.

L'articolo 8, del tutto innovativo, prevede una razionalizzazione delle procedure connesse con i ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva in materia di concessione delle dispense dal servizio militare obbligatorio. In particolare, è prevista l'istituzione di consigli di leva regionali d'appello con il compito di costituire in materia un primo importante filtro a livello comando militare territoriale.

La creazione di tali consigli è resa improrogabile sia per l'esigenza di valutare a livello locale i ricorsi dei giovani, sia per decongestionare la commissione consultiva d'appello — attuale unica destinataria dei citati ricorsi — facendo assurgere questa ultima al rango di organo d'appello di secondo grado.

L'articolo 9 contiene un complesso di norme volte, da un lato, ad eliminare una ingiustificata penalizzazione di fatto dei giovani soggetti agli obblighi di leva, abrogando la clausola della « militesenza » per la partecipazione ai pubblici concorsi, dall'altro, a valutare il servizio militare obbligatorio alla pari di quello prestato presso enti pubblici. Contestualmente, è prevista una supervalutazione (raddoppio) dei periodi di servizio prestati in località soggette a calamità naturali o per soddisfare particolari esigenze connesse con situazioni di emergenza (antiterrorismo, tutela dell'ordine democratico ecc.).

È infine data facoltà al Ministro della difesa di definire, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la corrispondenza tra le specializzazioni militari acquisite dai giovani durante il servizio militare e le qualifiche professio-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nali civili, ai fini di successive eventuali assunzioni nel mondo del lavoro

L'articolo 10 mira in modo particolare a dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1979, n. 691, concernente le norme di principio sulla disciplina militare. In particolare, promuove la partecipazione dei militari alle attività di formazione professionale, culturali, ricreative e di carattere sportivo organizzate dalle amministrazioni locali, facendo carico delle relative spese di partecipazione allo stesso Dicastero della Difesa.

Gli articoli 12 e 13 sono volti ad introdurre ulteriori incentivi a favore dei volontari (sottufficiali e truppa) congedati senza demerito al termine della ferma contratta. In particolare, per il predetto personale

l'articolo 11 estende anche alle aziende private soggette alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, la riserva di posti per le assunzioni annuali di operai nella misura del 5 per cento. Introduce *ex novo* una riserva di posti del 10 per cento per tutte le aziende, pubbliche e private, di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, per le assunzioni nei ruoli degli impiegati,

l'articolo 13 prevede una riserva di posti, nella misura del 30 per cento, per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri e nei corpi armati dello Stato.

Contestualmente viene stabilita la costituzione di un apposito organo, alle dipendenze del Segretario Generale della difesa, per la pratica applicazione delle norme di cui al predetto articolo 11.

L'articolo 11 è volto a promuovere un adeguato riconoscimento degli studi svolti dai volontari di truppa e dai sottufficiali nel corso del loro *iter* formativo, che è caratterizzato da un elevato contenuto culturale e di professionalità. Viene data perciò delega al Governo di emanare, con appositi decreti legislativi, norme che stabiliscano, per le varie specializzazioni ed incarichi, il corrispondente livello di istruzione da riconoscere ai fini della prosecuzione degli studi in ambito civile.

L'articolo 14 fissa i criteri di base per un riordinamento dell'attuale normativa concernente l'obiezione di coscienza. Tale istituto, introdotto circa 8 anni or sono nel nostro ordinamento, ha incontrato non poche difficoltà in sede di pratica applicazione, creando rapporti difficili fra l'amministrazione ed i giovani interessati al problema. In particolare viene stabilito che l'accertamento dei motivi addotti a motivazione dell'obiezione avvenga sulla base di comportamenti, atti e fatti obiettivamente rilevabili, il servizio civile abbia una maggiore durata percentuale (di un terzo) rispetto al servizio di leva, la dipendenza e la gestione degli obiettori sia affidata al Ministero dell'interno, da cui dovrà dipendere anche l'istituendo Servizio civile nazionale, l'impiego degli obiettori avvenga esclusivamente presso enti pubblici, con servizi a beneficio dell'intera comunità.

L'articolo 15 impegna il Governo a presentare un disegno di legge volto ad istituire il servizio militare volontario femminile.

In particolare, è previsto che il personale in questione abbia stato giuridico e trattamento economico uguale a quello del corrispondente personale maschile, acceda — a domanda e per concorso — ai ruoli ufficiali e sottufficiali e, per quanto concerne gli ufficiali, pervenga al grado vertice di colonnello come è attualmente previsto per i ruoli speciali delle forze armate.

Al riguardo, si precisa che, pur avendo rilevato l'opportunità e la convenienza di istituire il servizio militare femminile per aderire in maggior misura al dettato costituzionale e per integrare l'attività del personale maschile dei servizi logistici e tecnico-amministrativi, si è ritenuto necessario prevedere, al momento, soltanto la forma del reclutamento volontario per concorso. Ciò, in quanto si è d'avviso che la completa parificazione del servizio militare maschile e di quello femminile, per le implicazioni — psicologiche, infrastrutturali, addestrative eccetera — che comporta, non possa che essere realizzata gradualmente.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 16 modifica, migliorandole, le paghe giornaliere per tutti i militari di truppa ed i premi di congedamento per il personale volontario. Trattasi di una rivalutazione modesta, ma comunque indispensabile in considerazione del continuo aumento del costo della vita verificatosi in questi ultimi tempi, specie in quei settori dei servizi (pubblici trasporti, poste e telecomunicazioni, editoria e spettacolo eccetera) che sono di primaria importanza per il benessere morale e materiale dei giovani alle armi. Inoltre, prevede l'istituzione di un particolare assegno giornaliero (assegno di sede) per coloro che sono chiamati a prestare servizio militare in località distante oltre 350 chilometri dalla loro sede anagrafica, quale compenso minimo per i maggiori disagi morali ed economici imposti dalla lontananza dalla località di residenza della famiglia, nonché il riconoscimento del diritto dei militari

di leva e volontari delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, aventi carico di famiglia, a percepire gli assegni familiari nella stessa misura di quelli spettanti ai dipendenti statali, provvedimento quest'ultimo di rilevante importanza sociale.

L'articolo 17 estende l'equo indennizzo ai militari in servizio di leva o volontari, colmando la lacuna tuttora esistente in materia, a causa di una interpretazione restrittiva della normativa vigente. Infatti, non si può non ritenere particolarmente iniqua la mancata applicazione di tale beneficio proprio nei confronti di cittadini ai quali la legge impone l'obbligo della prestazione di un servizio in cui sono impliciti i rischi e dal quale possono, pertanto, scaturire infermità o invalidità.

L'articolo 18, infine, riguarda la copertura dell'onere derivante dalla proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

*(Obblighi di leva)*

Per l'assolvimento del servizio militare obbligatorio, tutti i cittadini maschi sono soggetti

a) alla chiamata alla leva, nell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età,

b) alla chiamata alle armi, nell'anno in cui compiono il diciannovesimo anno di età

Il Ministro della difesa può effettuare la chiamata alle armi per contingenti quadrimestrali ovvero per scaglioni bimestrali o mensili

I termini di tempo indicati nel precedente primo comma possono essere

1) anticipati o ritardati di un anno, con decreto del Ministro della difesa quando contingenze straordinarie lo esigano,

2) anticipati, sino ad un massimo di due anni, a domanda degli interessati da presentare secondo le modalità indicate nel manifesto di chiamata alla leva. Per i giovani con età inferiore ai diciotto anni è richiesto il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore

## ART 2

*(Entità del personale soggetto alla chiamata alle armi)*

Il numero massimo dei giovani da ammettere al servizio militare obbligatorio è determinato annualmente con legge di bilancio nella quale, in apposita tabella, tale numero è ripartito per

a) esercito (carabinieri compresi), marina, aeronautica, corpi armati dello Stato, vigili del fuoco,

b) ufficiali di complemento, sottufficiali di complemento e militari di truppa

## ART 3

*(Durata della ferma di leva)*

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n 191, è sostituito dal seguente

« La durata della ferma di leva per l'esercito, la marina e l'aeronautica è di mesi dodici

Per i giovani che conseguono la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di mesi quindici

La contrazione, da diciotto a dodici mesi, della durata del servizio militare in marina viene effettuata gradualmente, riducendo la ferma

1) a sedici mesi, per i giovani incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge,

2) a quattordici mesi, per i giovani incorporati nell'anno seguente a quello di entrata in vigore della legge stessa,

3) a dodici mesi, per i giovani incorporati negli anni successivi »

## ART 4

*(Norme particolari per l'iscrizione nelle liste della leva di mare)*

La lettera a) del numero 3) del primo comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n 191, è sostituita dalla seguente

« a) alla costruzione, allestimento e riparazione di navi e natanti di qualsiasi tipo »

La lettera c) del numero 3) del primo comma dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente

« c) alla costruzione e riparazione di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento ed arredamento delle navi e natanti di qualsiasi tipo »

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente

« 4) siano stati o siano operai specializzati o tecnici di stabilimenti industriali

dislocati in località costiere la cui produzione sia di esclusivo interesse marinaresco »

Il numero 13) del primo comma dell'articolo 4 è abrogato

Il secondo comma dell'articolo 4, è abrogato

#### ART 5

*(Facoltà per il Ministero  
di dispensare dal servizio di leva)*

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n 237, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente

« Fatte salve le esigenze delle forze armate, anche in relazione agli incarichi da attribuire, qualora in occasione della formazione del contingente di leva si verificano eccedenze rispetto al fabbisogno di personale da incorporare, fissato annualmente con legge di bilancio, il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva gli arruolati aventi

- a) statura non superiore a metri 1,60,
- b) minore indice di idoneità somatico funzionale e psico-attitudinale

A parità delle predette condizioni, nella concessione degli esoneri ai sensi del presente articolo, deve essere data precedenza a coloro che si trovino nelle situazioni di cui al precedente articolo 91, quale risulta sostituito dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n 191, e successive modificazioni e che, per qualunque motivo, non le abbiano fatte valere in tempo utile

Dei provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo il Ministro della difesa fornisce annualmente relazione alle Commissioni difesa del Parlamento »



## ART 6

*(Situazioni particolari che danno titolo al ritardo del servizio di leva)*

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente

« Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per ciascun anno accademico, di avere superato almeno due esami annuali previsti dai piani degli studi »

Il numero 2) dell'ultimo comma dell'articolo 19 è abrogato

## ART 7

*(Situazioni particolari che danno titolo alla dispensa dal servizio di leva)*

Il numero 8) del primo comma, dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente

« 8) ammogliato con prole »

Dopo il primo comma, dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente

« La definizione del livello di reddito e degli altri elementi che determinano obiettivamente la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai numeri 4), 5) e 6) del precedente comma, è stabilita con decreto del Ministro della difesa con criteri analoghi a quelli fissati per la determinazione dei redditi imponibili e con aggiornamento biennale »

All'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

« Il Ministro della difesa ha facoltà altresì di dispensare dal compiere il servizio di leva gli arruolati per i quali l'incorporazione può determinare grave pregiudizio per la famiglia o per il settore socio-economico d'appartenenza. Tale beneficio può

essere concesso, su domanda degli interessati previo parere di apposita commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta da un ufficiale generale o ammiraglio in servizio permanente, presidente, due funzionari della difesa con qualifica di primo dirigente e due ufficiali superiori in servizio permanente, uno dei quali con funzioni di segretario

Il funzionamento della predetta commissione e le procedure tecnico-amministrative, connesse con l'esame delle singole istanze, sono indicati in un regolamento applicativo da emanare con decreto dal Ministro della difesa »

Il secondo comma dell'articolo 24, della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato

#### ART 8

##### *(Consiglio di leva regionale d'appello)*

Presso ciascun comando militare territoriale, per la leva di terra, e presso i comandi di dipartimento militare marittimo di La Spezia e di Taranto, per la leva di mare, è costituito un consiglio di leva regionale d'appello per l'esame di prima istanza dei ricorsi in via amministrativa avverso alle decisioni dei consigli di leva che hanno sede nell'area di giurisdizione dei comandi militari stessi

Ciascun consiglio di leva regionale d'appello è costituito da

1) un generale di brigata o contrammiraglio, in servizio permanente, presidente,

2) un commissario di leva o capitano di vascello in servizio permanente delle capitanerie di porto, vice presidente,

3) un rappresentante, di qualifica non inferiore a quella corrispondente a primo dirigente, dell'amministrazione della regione nella quale ha sede il comando militare di cui al precedente comma,

4) un tenente colonnello o maggiore ovvero un capitano di fregata o di corvetta in servizio permanente, perito selettore,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5) un ufficiale inferiore con funzioni di relatore e segretario senza voto

Il consiglio di leva regionale d'appello può avvalersi dell'operato e della consulenza

a) dell'ospedale militare dipendente dal comando territoriale o di dipartimento marittimo,

b) di altri ufficiali periti selettori,

c) di rappresentanti della regione amministrativa di residenza del ricorrente

Tutti i ricorsi da parte degli interessati, avverso alle decisioni del consiglio di leva, devono essere inoltrati al consiglio di leva regionale d'appello entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato

L'accoglimento delle istanze da parte del consiglio di leva regionale d'appello ha valore definitivo. Il ricorso alla commissione consultiva d'appello, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è ammesso soltanto dopo che, in merito, si sia pronunciato il competente consiglio di leva regionale di appello

Il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni è sostituito dal seguente

« Contro le decisioni dei consigli di leva regionali d'appello è ammesso il ricorso al Ministro della difesa entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni stesse »

## ART 9

*(Benefici derivanti*

*dall'espletamento del servizio di leva)*

Il vincolo di aver soddisfatto agli obblighi militari di leva o di esserne esente, quale requisito per la partecipazione a concorsi pubblici, è abrogato

Nei pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto per la partecipazione è ele-

vato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le forze armate o i corpi armati dello Stato

I periodi di effettivo servizio militare di leva o di richiamo alle armi o in ferma volontaria o rafferma, prestato presso le forze armate o i corpi armati dello Stato, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione il periodo di tempo trascorso come militare di leva e di richiamo, in pendenza di rapporto di lavoro, è da considerarsi servizio a tutti gli effetti

Il servizio militare prestato in località colpite da pubbliche calamità naturali o da altri disastri, per il soccorso alle popolazioni o per la prevenzione da atti terroristici o in situazioni di emergenza per la tutela dell'ordine democratico costituito, nei pubblici concorsi è valutato dalle commissioni esaminatrici con un punteggio doppio rispetto a quello attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili alle dipendenze di enti pubblici

Le norme della presente legge sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici

Costituiscono titoli esclusivi ai fini applicativi delle norme contenute nel presente articolo i seguenti documenti

a) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio,

b) attestato della specializzazione conseguita durante il servizio militare

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, e fissata la corrispon-

denza delle specializzazioni attribuite ai giovani durante il servizio militare con le qualifiche professionali, ai fini delle assunzioni previste col presente articolo e dell'eventuale inserimento nelle aziende private

## ART 10

*(Attività promozionale nei campi sociale, culturale e sportivo)*

In applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, l'Amministrazione militare può, anche su richiesta dei COIR e dei COBAR, autorizzare i militari a frequentare corsi di formazione professionale o culturale, organizzati dal Ministero della difesa e, dove possibile, con l'ausilio delle pubbliche amministrazioni, nello ambito territoriale del presidio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e fuori dell'orario di servizio

Con le stesse modalità può essere autorizzata la partecipazione dei militari ad attività di carattere sportivo organizzate da enti scolastici, comuni o associazioni sportive locali

Le eventuali spese per la frequenza dei suddetti corsi e la partecipazione alle predette attività promozionali sono a carico del bilancio della Difesa

## ART 11

*(Riconoscimento degli studi svolti nell'ambito delle forze armate)*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e delegato ad emanare uno o più decreti legislativi che, su proposta dei Ministri della difesa e della pubblica istruzione, prevedano il riconoscimento giuridico degli studi svolti in ambito militare ai fini della iscrizione a corsi di studio presso le scuole statali o parificate

## ART 12

*(Agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro)*

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n 191, è sostituito dal seguente

« Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo alla assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite massimo del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i volontari di truppa e i sergenti congedati senza demerito che

a) abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di servizio, se militari di truppa, e almeno trentasei mesi se sergenti,

b) siano in possesso dei requisiti richiesti per dette assunzioni,

c) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo

Se alle suddette assunzioni si provvede per concorso, le riserve dal 5 e del 10 per cento operano sui posti messi a concorso. Se le assunzioni sono fatte senza concorso, all'accertamento della idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

Presso l'Ufficio del segretario generale della difesa e costituita un'agenzia per il collocamento nei vari posti di lavoro dei volontari e dei sergenti, in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. A tal fine, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, di cui al precedente primo comma, trasmettono alla predetta agenzia

a) di volta in volta, l'elenco dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio,

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state ap-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

plicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari e dei sergenti assunti »

## ART 13

*(Riserve di posti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi armati dello Stato)*

Il trenta per cento dei posti previsti per ciascun arruolamento di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato è riservato ai sergenti e ai volontari di truppa delle altre armi e servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in servizio o in congedo, che abbiano espletato rispettivamente almeno 36 o 24 mesi di servizio militare senza demerito, purché risultino in possesso dei requisiti prescritti per tali arruolamenti

I posti di cui al precedente comma, che non vengono ricoperti, sono assegnati agli altri aspiranti all'arruolamento o alla ammissione ai corsi sulla base delle vigenti disposizioni

Il servizio prestato nella forza armata di provenienza è utile, per la meta e per non oltre due anni, per l'avanzamento nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nei Corpi degli agenti di custodia e forestale dello Stato

## ART 14

*(Riordinamento delle norme sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile sostitutivo)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica deve presentare al Parlamento un disegno di legge inteso a riordinare l'istituto dell'obiezione di coscienza e ad istituire il servizio sostitutivo civile secondo i seguenti criteri

1) accertare i motivi di coscienza addotti attraverso l'esame delle situazio-

ni di fatto e dei comportamenti oggettivamente rilevabili dei richiedenti, mediante apposita commissione costituita da qualificati rappresentanti del Consiglio di Stato, della magistratura e dell'avvocatura dello Stato, della pubblica amministrazione e delle forze armate, con possibilità d'avvalersi di esperti nei campi teologico, filosofico, psicologico e sociologico,

2) consentire la piena e continua funzionalità della predetta commissione anche mediante la predesignazione di almeno un sostituto per ciascun componente la commissione, in modo da garantire, in ogni caso, la conclusione dell'accertamento entro un massimo di sei mesi dalla data della presentazione della domanda, pena l'automatico riconoscimento dell'obiezione di coscienza,

3) prevedere la presentazione, a cura degli interessati di tutta la documentazione atta a dimostrare l'autenticità dei convincimenti morali, ferma restando la facoltà della commissione di acquisire autonomamente ulteriori elementi di valutazione,

4) assegnare gli obiettori di coscienza, al servizio sostitutivo civile, posto alle dipendenze del Ministero dell'interno, che deve prevedere

a) l'obbligo di destinare il personale a servizi di utilità civile a favore della collettività, da assolvere esclusivamente presso enti pubblici da determinarsi dal Ministero della difesa di concerto col Ministero dell'interno, che perseguono le predette finalità,

b) la definizione di uno stato giuridico civile, analogo a quello dei dipendenti dello Stato, con trattamento economico non superiore a quello previsto per i militari di truppa in servizio di leva,

c) la durata del servizio sostitutivo da svolgersi fuori del luogo di residenza maggiorata di almeno un terzo rispetto alla ferma di leva vigente nel tempo, esclusi gli eventuali periodi di assenza ingiustificata,

5) tener conto, per quanto possibile, delle disposizioni della risoluzione dell'as-



## VIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

semblea consultiva del Consiglio d'Europa n. 337, del 26 gennaio 1967 relativa al minimo di trattamento da attribuire agli obiettori di coscienza

## ART 15

*(Norme programmatiche per l'istituzione del Servizio militare volontario femminile)*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento un disegno di legge volto ad istituire il Servizio militare volontario femminile

Le norme relative dovranno essere ispirate ai seguenti criteri

1) reclutamenti volontario, mediante concorso per titoli e per esami, per la nomina a ufficiale o a sottufficiale in servizio permanente,

2) ordinamento

a) criteri d'impiego integrare il corrispondente personale maschile dei ruoli tecnico-amministrativi, sanitari e logistici, attraverso la costituzione di appositi corpi di forza armata,

b) articolazione in ruoli ruolo unico degli ufficiali e ruolo unico dei sottufficiali per ciascuna forza armata,

c) sviluppo di carriera analogo a quello previsto per i ruoli maschili con i seguenti gradi vertice colonnello per gli ufficiali, maresciallo maggiore con qualifica di « aiutante » per i sottufficiali,

3) stato giuridico norme analoghe a quelle vigenti per il personale militare maschile, con gli opportuni adattamenti,

4) trattamento economico, assistenziale e previdenziale identico a quello del paritetico personale maschile,

5) consistenza dei ruoli di massima pari ad un decimo del volume organico complessivo dei corrispondenti ruoli maschili della stessa forza armata

## ART 16

*(Paghe, premi di congedamento  
e assegni per carico di famiglia)*

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge

a) gli importi delle paghe giornaliere di cui alla legge 30 novembre 1978, n 755, sono modificati come indicato nelle Tabelle I e II annesse alla presente legge,

b) le entità dei premi di congedamento delle ferme biennali e triennali, di cui all'articolo 35 della legge 31 maggio 1975, n 191, sono elevate rispettivamente a lire 400 000 e 600 000 ed è abrogato il terzo comma del citato articolo 35,

c) gli assegni spettanti ai dipendenti statali ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1978, n 755, che risultino con carico di famiglia

## ART 17

*(Equo indennizzo)*

Ai militari in servizio obbligatorio di leva e volontari in ferma o rafferma, trattiene e richiamati delle forze armate e dei corpi militarmente ordinati, i quali subiscono per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o una menomazione dell'integrità personale, ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n 313, sono applicabili le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n 1094

## ART 18

*(Oneri finanziari)*

Al maggior onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 75 000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

TABELLA I

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI  
DI TRUPPA IN SERVIZIO DI LEVA CON MENO DI DODICI MESI  
DI SERVIZIO

	Lire
	—
Soldato, comune di 2 <sup>a</sup> classe, aviare	1 500
Caporale, comune di 1 <sup>a</sup> classe, aviare scelto	1 800
Caporal maggiore, sottocapo, primo aviare	2 000

*Note*

a) Per i militari e i graduati richiamati o trattenuti oltre il dodicesimo mese di servizio, le paghe giornaliere di cui alla presente tabella sono aumentate di un importo pari a lire 300 giornaliere per ogni anno di servizio prestato dalla data di richiamo o di trattenimento in servizio.

Il suddetto aumento non si applica nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il dodicesimo mese di servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

b) Ai militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati in forza presso Comandi, enti e reparti distanti oltre 350 chilometri dalla località della propria residenza anagrafica quale risulta all'atto dell'incorporazione, compete, in aggiunta alla paga di cui alla presente tabella, un assegno di sede pari a 500 lire giornaliere.

## TABELLA II

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI  
DI TRUPPA VINCOLATI A FERME SPECIALI O RAFFERMATI  
E DEGLI ALLIEVI DELLE ACCADEMIE MILITARI

	Lire
Dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio	2 500
Dal quarto mese di servizio al dodicesimo	3 800
Dal tredicesimo mese di servizio al ventiquattresimo	4 500
Dal venticinquesimo mese di servizio in poi	5 500